

**Le regole.** Tra convenzioni internazionali, direttive e Codice civile

# Norme Ue a tutela dei consumatori La privacy «frena» la profilazione

di **Giusella Finocchiaro**

**I**l commercio elettronico è un fenomeno ampiamente regolato dal diritto vigente, con norme antiche, come il Codice civile, e recenti, come quelle sull'autenticazione biometrica, che in alcuni casi si sovrappongono e si intersecano, delineando uno scenario di una certa complessità. È fondamentale, per dare certezza giuridica ai rapporti economici, che il quadro giuridico, anche a livello internazionale, sia il più chiaro possibile, e provvedere a rimuovere ogni ostacolo al commercio, anche e soprattutto on line.

## I primi passi

Il commercio online ha mosso i primi passi negli anni '90. All'inizio Internet è stata progettata per esigenze militari ed è stata successivamente utilizzata anche nell'ambito della comunità accademica. Oggi, invece la rete può essere vista anche come un grande mercato globale, senza frontiere, nel quale si possono scambiare, per esempio, beni e servizi fra fornitori cinesi e consumatori italiani o fra avvocati statunitensi e società europee. L'e-commerce, a sua volta, può essere descritto in maniera sintetica come un insieme di contratti.

## BUSINESS TO BUSINESS

Nei contratti B2B è essenziale la scelta del foro competente oppure di un sistema di soluzione delle controversie

Ma un mercato senza frontiere solleva alcuni problemi giuridici, innanzitutto quelli la determinazione della legge applicabile e del foro competente a giudicare della controversia. Certo non è solo un problema dei contratti conclusi su Internet ma anzi, più in generale, dei contratti nell'epoca della globalizzazione.

## Le tipologie di contratto

Si possono prospettare alcune soluzioni, ma occorre premettere una distinzione: fra i contratti business to business (B2B) e i contratti business to consumer (B2C). Altre

classificazioni si possono aggiungere (P2P, B2A eccetera) ma la distinzione citata è la più rilevante sotto il profilo giuridico. I primi, cioè i contratti business to business sono i contratti fra imprese o fra imprese e professionisti; i secondi, i contratti conclusi fra imprese e consumatori, cioè con persone fisiche che concludono i contratti per esigenze personali o familiari.

Nei contratti B2B è essenziale prevedere una clausola che determini la legge applicabile e il foro competente, o un arbitrato, o ancora una modalità alternativa di risoluzione delle controversie. In assenza, si potranno applicare le convenzioni internazionali: ad esempio, se di contratto di vendita si tratta, la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni.

Se, invece, uno dei contraenti è un consumatore, allora gode di una forte tutela dettata dalle norme di fonte europea.

Un importante passo avanti nel commercio elettronico internazionale è stato costituito dalla approvazione, avvenuta nel 2005, della Convenzione delle Nazioni unite sull'uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali (United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts), in breve Electronic Communications Convention.

## La Convenzione Uncitral

La Convenzione è stata promossa dall'Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law) proprio oggi a Bologna giuristi ed esperti internazionali si incontrano nell'ambito di un workshop della commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale su "Open Issues on Electronic Commerce: the Digital Identity" a cui parteciperanno anche Alibaba, Google e l'American Bar Association, in cui si discuterà delle questioni aperte in materia di commercio elettronico e ha svolto un ruolo fondamentale per il commercio elettronico, non soltanto perché ha intrapreso il percorso di armonizzazione del diritto anche in questo settore, ma soprattutto per il fatto che è stata una fra le prime istituzioni internazionali a riflettere su questi temi.

La Electronic Communications

convention ha lo scopo di facilitare l'uso delle comunicazioni elettroniche nel commercio internazionale e di assicurare che i contratti conclusi e le dichiarazioni effettuate con mezzi elettronici siano validi come quelli basati su carta. Se al contratto di commercio elettronico è applicabile la legge italiana, esso sarà in ogni caso disciplinato dal Codice civile e, se contratto B2C, anche il Codice del consumo.

Si applicheranno anche le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale sul valore giuridico del documento informatico e delle firme informatiche. Ad esempio, per determinare il valore della cosiddetta firma grafometrica o del click nell'approvazione delle clausole vessatorie. Non si possono dimenticare, poi, le norme sulla privacy dettate dal Codice per la protezione dei dati personali, che impongono, ad esempio, l'informativa, la raccolta del consenso, una particolare disciplina sull'utilizzo dei cookie e sulla profilazione per finalità di marketing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA